

**DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2013
258/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EROGAZIONI DI CASSA CONGUAGLIO PER
IL SETTORE ELETTRICO, IN MATERIA DI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI
BILANCIAMENTO GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas) e il *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle zioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31*

maggio 2012, avviata con deliberazione 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 con la deliberazione 444/2012/R/gas” (di seguito: Resoconto);

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione dall’1 dicembre 2011;
- la medesima deliberazione, all’articolo 11, prevede che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione del sistema nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie);
- al riguardo, il comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che, qualora emergano “*costi connessi a crediti non recuperabili per l’insolvenza degli utenti dal bilanciamento non coperta dal sistema di garanzie, il responsabile del bilanciamento ne dà comunicazione all’Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo*”;
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - istituito, al fine di gestire le esigenze relative ai costi connessi al bilanciamento del sistema del gas, inclusi quelli di cui al richiamato comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11, un corrispettivo unitario variabile CV^{BL} a copertura di tali oneri, nonché un relativo fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), alimentato dal predetto corrispettivo;
 - rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità con cui il responsabile del bilanciamento recupera, presso la Cassa, gli oneri connessi ad eventuali crediti non riscossi del bilanciamento;
 - definito modalità transitorie per la gestione dei predetti oneri, anche nelle more della adozione del predetto provvedimento;
- per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, la disciplina attuativa del sistema di garanzie non ha operato, in quanto è stata sospesa, con espressi effetti *erga omnes*, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia; una nuova disciplina, approvata dall’Autorità con deliberazione 181/2012/R/gas, ha trovato applicazione solo con effetto dal 1 giugno 2012;
- con riferimento al predetto periodo di non operatività del sistema di garanzie, Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento:
 - a. ha segnalato la presenza di condotte anomale da parte di operatori che omettevano di pagare i conseguenti corrispettivi di bilanciamento;
 - b. ha evidenziato, ai fini dell’eventuale riconoscimento degli oneri connessi, che, in base alla situazione aggiornata al 7 giugno 2012, i crediti non riscossi

del bilanciamento, maturati dall'1 dicembre 2011, ammontavano complessivamente a 284 milioni di euro (comprensivi di IVA);

- con riferimento alle anomalie segnalate nei termini di cui alla precedente lettera (a), l'Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, ha avviato un'apposita istruttoria conoscitiva al fine di approfondire il fenomeno e verificare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti per i seguiti di competenza (di seguito: Istruttoria Conoscitiva);
- con riferimento all'esposizione segnalata da Snam Rete Gas, nei termini di cui alla precedente lettera (b), l'Autorità ha adottato misure volte a alimentare il sopra richiamato fondo, da un lato e, dall'altro, ha previsto che i crediti da riconoscere al responsabile del bilanciamento siano definiti tenendo conto degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Istruttoria Conoscitiva, per individuare le diverse responsabilità che hanno determinato i crediti non riscossi, nonché dei crediti eventualmente recuperati;
- in particolare, con la deliberazione 351/2012/R/gas, l'Autorità ha definito misure puntuali per la gestione degli oneri esposti da Snam Rete Gas, con riferimento, tra l'altro, al dimensionamento del corrispettivo CV^{BL}, nonché alla definizione temporanea e provvisoria del livello massimo erogabile dalla Cassa;
- a quest'ultimo riguardo, inoltre, il punto 9, della deliberazione 351/2012/R/gas rinvia a successivo provvedimento, da adottare *“anche sulla base degli esiti dell'Istruttoria Conoscitiva”*, la determinazione della quota parte degli oneri che possono essere riconosciuti al responsabile del bilanciamento, rispetto ai crediti non riscossi relativi alle partite economiche insorte nel periodo oggetto dell'Istruttoria medesima;
- infine, anche alla luce di nuovi elementi emersi con riferimento a un operatore che ha presentato fideiussioni sconosciute dall'istituto emittente, con la deliberazione 444/2012/R/gas, l'Autorità ha esteso il periodo oggetto dell'Istruttoria Conoscitiva sino al 23 ottobre 2012; ciò comporta che anche i crediti maturati da Snam Rete Gas per l'erogazione del servizio di bilanciamento in tale periodo, costituiscono oggetto del provvedimento, di cui al punto 9, della deliberazione 351/2012/R/gas;
- l'Istruttoria Conoscitiva si è chiusa con la deliberazione 144/2013/E/gas e i suoi esiti sono illustrati nel Resoconto;
- con la deliberazione 145/2013/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas, con riferimento ai crediti complessivamente non riscossi, relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, fermo restando che non potranno essere posti a carico del sistema eventuali oneri indebiti conseguenti al mancato compimento, da parte della suddetta società, di tutte le azioni volte a ridurre o contenere il rischio derivante dell'esposizione nei confronti degli utenti del servizio di bilanciamento, secondo un criterio di massima diligenza;
- il Resoconto ha evidenziato alcune situazioni meritevoli di approfondimento in cui l'intervento di Snam Rete Gas risulta non pienamente tempestivo e che hanno generato oneri il cui riconoscimento è oggetto del procedimento di cui al precedente alinea;

- con nota in data 29 aprile 2013 (prot. Autorità n. 15957 del 30 aprile 2013), la Cassa ha comunicato all'Autorità di aver provveduto al versamento a favore di Snam Rete Gas di importi riferiti a crediti non riscossi relativi a partite economiche per il bilanciamento che sono insorte nel periodo successivo all'1 giugno 2012 e pertanto non sono soggette alle disposizioni della deliberazione 351/2012/R/gas che definiscono l'importo massimo che può essere riconosciuto mensilmente;
- fra gli importi versati dalla Cassa di cui al precedente alinea rientrano quelli riferiti a crediti non riscossi dall'utente En Gas & Oil Trading S.r.l., il cui riconoscimento è oggetto del procedimento di cui alla deliberazione 145/2013/R/gas; pertanto, si tratta di somme la cui esigibilità, da parte di Snam Rete Gas, non è stata ancora accertata, con la conseguenza che esse dovrebbero essere recuperate dalla Cassa;
- peraltro, ai fini dei predetti recuperi, occorre tenere in considerazione i versamenti mensili che Snam Rete Gas avrebbe comunque diritto di ricevere dalla Cassa, ai sensi del punto 2, della sopra citata deliberazione 351/2012/R/gas.

RITENUTO CHE:

- in conseguenza di quanto sopra, anche al fine di assicurare una gestione efficiente dei flussi finanziari da parte della Cassa nei confronti di Snam Rete Gas, sia opportuno, nelle more della determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 145/2013/E/gas, sospendere l'erogazione mensile, da parte della Cassa, prevista dal punto 2, della deliberazione 351/2012/R/gas, fino a capienza dei pagamenti già erogati per il periodo successivo al 31 maggio 2012, con riferimento alle partite economiche per il bilanciamento non rimosse, di competenza di En Gas & Oil trading S.r.l.

DELIBERA

1. di sospendere l'erogazione mensile, da parte della Cassa, prevista dal punto 2, della deliberazione 351/2012/R/gas, fino a capienza dei pagamenti già erogati dalla stessa per il periodo successivo al 31 maggio 2012, con riferimento alle partite economiche per il bilanciamento non rimosse, di competenza di En Gas & Oil trading S.r.l.;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa e a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni